

Nota n°: 4/2026

Oggetto: Piena operatività agevolazione Iperammortamento 2026-2028

- **Sommario:** Facendo seguito alla precedente **Circolare 7/2026 “Iperammortamento 2026-2028”** e all'apertura del portale del Gestore Servizi Energetici (GSE) per prenotare l'agevolazione del nuovo Iperammortamento, si riepiloga l'iter di comunicazioni e la documentazione necessaria per ottenere il beneficio in parola.

Contenuto: _____

L'agevolazione dell'Iperammortamento 2026-2028 previsto dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) è ora applicabile, in quanto è stato pubblicato il decreto del 10/06/2026 del MIMIT con le istruzioni operative.

Rimandando alla lettura della **Circolare 7/2026 “Iperammortamento 2026-2028”** per i dovuti approfondimenti, con la presente nota si segnala l'avvio della piattaforma del GSE e si ricorda che l'ottenimento del beneficio è subordinato all'invio di 3 comunicazioni obbligatorie e sequenziali, attraverso la piattaforma telematica del GSE (accessibile mediante SPID o CIE) e 2 comunicazioni periodiche annuali fino al termine del periodo di iper-ammortamento del bene.

Adempimenti obbligatori		
N.	Comunicazione	Piattaforma attiva al 12/06/2026
1	Preventiva	SI
2	Di conferma del pagamento di un acconto del 20% del costo	NO
3	Di completamento	NO
4	Di monitoraggio	NO
5	Integrativa	NO

Per i dettagli procedurali della prima comunicazione preventiva si rimette alla Guida e all'altro materiale disponibile presente sul sito del GSE: <https://www.gse.it/servizi-per->

[te/news/nuovo-piano-transizione-5-0-apertura-della_piattaforma-informatica-per-la-presentazione-delle-richieste](#)

Il GSE ha 10 giorni per verificare ciascuna comunicazione ed ha la possibilità di richiedere integrazioni documentali, da fornire entro altri 10 giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta la perdita del beneficio.

Prima di presentare al GSE la terza comunicazione di Completamento, occorre:

N.	Documenti tecnici obbligatori
1	Perizia Tecnica Asseverata rilasciata da un Ingegnere o da un Perito Industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o una Attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato , dotati di idonee coperture assicurative, attestanti le caratteristiche tecniche dei beni di cui agli allegati IV e V, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste relativamente ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; <u>non è ammessa l'autodichiarazione, neppure per investimenti inferiori ai 300.000 euro</u>
2	Certificazione contabile rilasciata da un Revisore Legale dei Conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

CONCLUSIONI:

Vi consigliamo di rivolgervi al fornitore del bene per l'espletamento dei già menzionati adempimenti, ricordandovi che Il vostro professionista di riferimento e lo Studio rimangono a disposizione per ogni chiarimento e supporto necessario.

Cordiali saluti.

Studio Brunello STP SRL
Dr Luca Antonio Ponzio